

# **INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA ALIMENTARE**

**Le informazioni obbligatorie e volontarie, le responsabilità degli operatori e le esigenze di tutela delle denominazioni di origine**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO**

**Le informazioni sui prodotti alimentari: la tutela della filiera e dei consumatori**

**Trento 24.02.2023**

**Avv. Stefano Senatore**

# NORMATIVA SULLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

## PRINCIPALI FONTI EUROPEE ED ITALIANE

### NORME ORIZZONTALI

- reg. (UE) 1169/2011 → informazioni ai consumatori
- dir. 2011/91/UE → lotto
- reg. (CE) n. 1924/2006 → indicazioni nutrizionali e salutistiche
- d.lgs. 231/2017 → sanzioni, lotto, distributori automatici, non preimballati
- d.lgs. 145/2017 → sede dello stabilimento
- reg. (UE) 2018/848 (appl. dal 1.1.2022) – reg. (CE) 889/2008 → biologico
- reg. (UE) 1151/2012 → regimi di qualità (DOP, IGP, STG...)



Tutti i prodotti  
alimentari

# NORMATIVA SULLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

## PRINCIPALI FONTI EUROPEE ED ITALIANE

### NORME VERTICALI

reg.es. (UE) 543/2011 → ortofrutticoli freschi

reg.del. (UE) 2022/2104 → olio d'oliva

reg. (UE) 1308/2013 → prodotti vitivinicoli

reg. (CE) 589/2008 → uova

reg. (UE) 2019/787 → bevande spiritose

d.lgs. 50/2004 (dir. 2001/113/CE) → confetture, gelatine, marmellate di frutta

d.lgs. 151/2004 (dir. 2001/112/CE) → succhi e nettari di frutta

d.lgs. 179/2004 (dir. 2001/110/CE) → miele

l. 1354/1962 → birra

l. 580/1967 e d.P.R. 502/1998 → pane

d.P.R. 187/2001 → sfarinati e paste alimentari



Singole categorie  
merceologiche

# IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

[art. 1, par. 1]

Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono:

## 1) IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

- «*semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi*» [cons. 9]

## 2) UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, consentendo loro di:

- «*fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli ... nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche*» [art. 3]
- «*e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro*» [art. 3]
  - «*garantire la sicurezza per i consumatori*» [cons. 11]
  - «*libera circolazione di alimenti sicuri e sani*» [cons. 2]

# IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

[art. 2, par. 2, lett. e)]

Gli artt. 9 e 10 stabiliscono un elenco di informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati

## ALIMENTO PREIMBALLATO

- alimento confezionato in un imballaggio prima di essere messo in vendita
- avvolto interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio
- unità di vendita: destinato a essere presentato come tale al consumatore finale e alle collettività

## ALIMENTO NON PREIMBALLATO

- i. alimenti non confezionati in imballaggi con le caratteristiche precedenti
- ii. alimento imballato nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore
- iii. alimento preimballato per la vendita diretta (preincartato)

# L'OSA RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI

[art. 8, par. 1 reg. UE 1169/2011]

---



L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI (OSARI) è:

- a) colui che immette in commercio il prodotto con il proprio nome
- b) o, se tale soggetto è stabilito fuori dall'UE, l'importatore nel mercato dell'Unione

OBBLIGHI:

1. assicurare presenza ed esattezza delle informazioni [art. 8.2]
2. implementare un sistema di controlli per verificare la conformità delle informazioni al prodotto commercializzato [art. 8.5]
3. essere identificato (nome e indirizzo) in etichetta [art. 9]

# ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI NELLA FILIERA

[art. 8 reg. UE 1169/2011]



## OSA CHE APPORTANO MODIFICHE ALL'ETICHETTA [art. 8, par. 4]

- gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli
- gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate

## OSA CHE NON INFLUISCONO SULLE INFORMAZIONI [art. 8, par. 3]

- non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità alla normativa, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti

## TUTTI GLI OSA [art. 8, par. 5]

- «assicurano e verificano» la conformità ai requisiti previsti dalla normativa attinente alla loro attività

# ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI NELLA FILIERA

## RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE

---

### CGUE 26.11.2006, C-315/05, Lidl Italia c. Comune di Arcole (VR)

- tutti gli operatori devono garantire e verificare il rispetto delle disposizioni
- il diritto nazionale può considerare responsabile anche il distributore per la violazione della dir. 2000/13, per un amaro con t.a.v. diverso da quello indicato in etichetta

### Cass. civ., sez. II, ordinanza 09.10.2019, n. 25330

- il rivenditore è tenuto a verificare la conformità delle etichette dei prodotti a lui forniti, conformemente all'interpretazione della CGUE C-315/05
- responsabile per il mancato esercizio di tali verifiche, che ha determinato la vendita confezioni di uova di allevamento in gabbia, anziché su terreno all'aperto come risultante dall'etichetta

### Cass. civ., sez. VI, 09.06.2020, n. 10946

- rivenditore non responsabile per la vendita di olio vergine di oliva etichettato come evo (fusti sigillati, garanzia scritta di conformità del fornitore)



# RESPONSABILITÀ

## SANZIONI PENALI

---

### FRODI COMMERCIALI

- **art. 515 c.p.** (Frode nell'esercizio del commercio)
- **art. 516 c.p.** (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- **art. 517 c.p.** (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- **art. 517-quater c.p.** (Contraffazione di IG o DO dei prodotti agroalimentari)
- **art. 4, co. 49 l. 350/2003** (False o fallaci indicazioni di provenienza o di origine)
- **art. 16 d.l. 135/2009** (*Made in Italy* e prodotti interamente italiani)

### FRODI SANITARIE

- **art. 444 c.p.** (Commercio di sostanze alimentari nocive)

# RESPONSABILITÀ

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

**d.lgs. 231/2017** (Disciplina sanzionatoria reg. 1169/2011 e dir. 2011/91/UE)

- «salvo che il fatto costituisca reato...»
- competenza del Dipartimento dell'ICQRF [art. 26]
- procedura ex l. 689/1981 [art. 27]

**artt. 18 ss. d.lgs. 205/2006** (Codice del consumo)

- PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA: pratica commerciale che è contraria alla diligenza professionale e che è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio [art. 20]
- competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) [art. 27]
- possibilità di definire il procedimento con l'impegno del professionista di porre fine all'infrazione
- sanzioni amministrative da 5.000 a 5.000.000 € [10.000.000 €]

# INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER ALIMENTI PREIMBALLATI

[art. 9 reg. UE 1169/2011]

- a) **DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO**
- b) **ELENCO DEGLI INGREDIENTI**
- c) **INGREDIENTE O COADIUVANTE TECNOLOGICO CHE PROVOCHI ALLERGIE O INTOLLERANZE**
- d) **QUANTITÀ NETTA DELL'ALIMENTO**
- e) **TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE o DATA DI SCADENZA**
- f) **NOME/RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO** dell'OSA responsabile delle informazioni
- g) **DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**
- h) QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI O DELLE CATEGORIE DI INGREDIENTI EVIDENZIATI
- i) CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE e CONDIZIONI DI IMPIEGO
- j) PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA dell'alimento e dell'ingrediente primario
- k) ISTRUZIONI PER L'USO
- l) TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO per **bevande** che contengono più di 1,2% alcol in vol.

# INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER ALIMENTI PREIMBALLATI

## ALTRE INFORMAZIONI

- **LOTTO** [art. 17 d.lgs. 231/2017 → dir. 2011/91/UE]
- **SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO** [d.lgs. 145/2017]
- **ETICHETTATURA AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO** [art. 219, co. 5 d.lgs. 152/2006]
- **PREZZO DI VENDITA** [art. 14 d.lgs. 114/1998, art. 14 d.lgs. 206/2005, art. 21 l.p. TN 17/2010]
- **PREZZO PER UNITÀ DI MISURA** [art. 14 d.lgs. 206/2005]

L2799PE

Confezionato per  
Via [REDACTED]  
00187 ROMA  
Nello stabilimento di  
Loc. [REDACTED]  
Montepescali Scalo (GR) ITALIA



PREZZO/HG  
2,50  
IMPORTO  
2,35

# INFORMAZIONI VOLONTARIE

[artt. 36 e 37 reg.1169/2011]

## TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE SU BASE VOLONTARIA

- Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) non inducono in errore il consumatore, come descritto dall'art. 7
  - b) non sono ambigue né confuse per il consumatore
  - c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti
  
- Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie

# PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

[art. 7]

## 1) LE INFORMAZIONI NON INDUCONO IN ERRORE:

- a) circa le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, **natura e identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese di origine, metodo di produzione** (es. birra del Monte Baldo)
- b) attribuendo al prodotto alimentare **effetti o proprietà** che non possiede (es. afrodisiaco)
- c) suggerendo che l'alimento possiede **caratteristiche particolari**, quando in realtà **tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche** (es. succo di frutta «senza glutine»)

[Q&A Comm. - DG SANCO 13.12.2016]

Se indicata la presenza/assenza di un ingrediente o nutriente «comune», va precisato che tale caratteristica è comune a tutti i prodotti simili

# PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

[art. 7]

d) suggerendo (tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni) la **presenza di un particolare alimento o ingrediente** (naturalmente presente o normalmente utilizzato nel prodotto) che è stato **sostituito con un diverso componente o ingrediente**

es. preparato “cappuccino” con foto di liquido bianco → latte sostituito da liquido di soia

es. yogurt gusto strudel → mele sostituite da arance



- se un componente o ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente nell'alimento è stato completamente o parzialmente sostituito con un diverso componente o ingrediente, in **prossimità del nome dell'alimento** deve essere indicato il **nome dell'ingrediente sostitutivo**, con **altezza della «x»** pari almeno al 75% dell'altezza della «x» nel nome del prodotto e, comunque, a 1,2 mm [art. 17]
- attenzione alle denominazioni riservate (es. no «imitazione di latte»)

# PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE


[art. 7]

## 2) LE INFORMAZIONI SONO PRECISE, CHIARE E FACILMENTE COMPRENSIBILI

(es. vietate informazioni generiche o ambigue come «sostenibile»)

## 3) NON ATTRIBUISCONO PROPRIETÀ DI PREVENIRE, TRATTARE O GUARIRE MALATTIE

Gli obblighi sulle pratiche leali di informazione si applicano anche a:

- 
- a) **PUBBLICITÀ:** qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi
  - b) **PRESENTAZIONE DEGLI ALIMENTI,** in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti



# DOP E IGP

[art. 5 reg. UE 1151/2012]



La DOP è un nome, **compreso un nome utilizzato tradizionalmente**, che identifica un prodotto:

1. **ORIGINARIO** di un luogo, una regione o, in casi eccezionali, un Paese determinati
2. le cui **QUALITÀ** o le cui **CARATTERISTICHE** sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali ed umani
3. le cui **FASI DI PRODUZIONE** si svolgono tutte nella zona geografica delimitata

L'IGP è un nome, **compreso un nome utilizzato tradizionalmente**, che identifica un prodotto:

1. **ORIGINARIO** di un luogo, una regione o un Paese determinati
2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data **QUALITÀ**; la **REPUTAZIONE** o altre **CARATTERISTICHE**
3. la cui **PRODUZIONE** si svolge almeno per una delle sue fasi nella zona geografica delimitata

# ETICHETTATURA PRODOTTI DOP – IGP – STG

[artt. 12 e 23 reg. 1151/2012]

- DEVONO essere identificati con i seguenti **SIMBOLI** dell'Unione:



- e con il **NOME REGISTRATO**

Inoltre, possono figurare in etichetta le seguenti indicazioni o abbreviazioni:

- **DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA** ◦ DOP
- **INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA** ◦ IGP
- **SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA** ◦ STG

# DOP E IGP: PROTEZIONE

[art. 13 reg. UE 1151/2012]


I nomi registrati sono protetti contro:

A. qualsiasi **IMPIEGO COMMERCIALE DIRETTO O INDIRETTO DI UN NOME REGISTRATO** per prodotti che non sono oggetto di registrazione, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente, qualora:

i. questi ultimi siano **COMPARABILI** ai prodotti registrati con tale nome

ii. oppure l'uso di tale nome consenta di **SFRUTTARE**, **INDEBOLIRE O SVIGORIRE** **LA NOTORIETÀ DEL NOME PROTETTO**

- l'uso deve indurre il pubblico ad associare il nome o i prodotti con la DO o il prodotto per il quale essa è protetta - CGUE, 14.9.2017, C-56/16]



# DOP E IGP: PROTEZIONE

[art. 13 reg. UE 1151/2012]



I nomi registrati sono protetti contro:

B. qualsiasi **USURPAZIONE, IMITAZIONE O EVOCAZIONE**, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente

- ↳ Utilizzo di qualsunque segno in grado di **richiamare direttamente e univocamente alla mente del consumatore**, come immagine di riferimento, la merce che beneficia della DOP/IGP
- ✓ «Shampanskoe» → Champagne DOP [Trib. Milano, 16.5.2019, n. 4730]
  - ✓ immagini di cavallo, scudo e mulini → Queso Manchego DOP [CGUE, 2.5.2019, C-614/17]
  - ✓ «Grana» → Grana padano DOP [Trib. UE, 12.9.2007, T-291/03; Trib. Venezia, Sez. spec. impresa, udienza dd. 25.5.2022, R.G. 855/2020]

# DOP E IGP: PROTEZIONE

[art. 13 reg. UE 1151/2012]

I nomi registrati sono protetti contro:

C. qualsiasi **ALTRA INDICAZIONE FALSA O INGANNEVOLE** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto, nonché l'impiego, per il confezionamento, di **RECIPIENTI CHE POSSANO INDURRE IN ERRORE** sulla sua origine



D. qualsiasi **ALTRA PRATICA CHE POSSA INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE** sulla vera origine del prodotto

- es. riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di DO o IG, la quale possa indurre il consumatore a credere che il prodotto sia oggetto di tale DO o IG [CGUE, 17.12.2020, C-490/19, Morbier]



# DOP E IGP: PROTEZIONE

[art. 13 reg. UE 1151/2012]

---

Analoga tutela è prevista per:

- **IG delle bevande spiritose** [art. 21 reg. UE 2019/787]
- **DOP e IGP dei prodotti vitivinicoli** [art. 103 reg. UE 1308/2013]



# PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG

[Com(2010) 341 /03: Orientamenti della Commissione]



Una denominazione registrata come DOP o IGP può essere indicata:

- nell'ELENCO DEGLI INGREDIENTI di un prodotto alimentare (es. «Ingredienti: Parmigiano Reggiano DOP»)
- all'interno o in prossimità della DENOMINAZIONE DI VENDITA e nell'ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ di un prodotto alimentare che incorpora prodotti DOP/IGP, a condizione che:
  - 1) il prodotto trasformato non contenga altri «ingredienti comparabili» (ingredienti che possano sostituire interamente o parzialmente quello DOP/IGP, es. Roquefort → formaggi erborinati)
  - 2) l'ingrediente sia utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare
  - 3) la percentuale d'incorporazione dell'ingrediente DOP o IGP sia indicata all'interno o in prossimità della denominazione dell'alimento o quantomeno nell'elenco degli ingredienti



L'indicazione deve essere tale da far risultare chiaramente che il prodotto trasformato non beneficia esso stesso di una DOP o IGP (es. no Pizza al Roquefort DOP)

# PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG

[CGUE, 20.12.2017, C-393/16, Champagner Sorbet]



- vendita da parte di Aldi di un prodotto surgelato denominato 'Champagner Sorbet', contenente tra i suoi ingredienti il 12% di Champagne DOP
- l'utilizzo di una DOP come parte di una denominazione di vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», è volto a sfruttare indebitamente la notorietà di tale DOP qualora tale ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale
- pertanto, **il gusto conferito da tale ingrediente DOP deve costituire la caratteristica essenziale dell'alimento suddetto**; se il gusto è determinato in maggior misura dagli altri ingredienti in esso contenuti, l'utilizzo di un tale denominazione trae indebito vantaggio della notorietà della DOP



# PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG

[art. 1 d.lgs. 297/2004]



Il referimento ad una denominazione protetta nell'etichettatura, presentazione o pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati è consentito:

1. quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono **autorizzati dal Consorzio di tutela riconosciuto** ed inseriti in apposito **registro** tenuto dal Consorzio

In mancanza di un Consorzio riconosciuto, l'autorizzazione può essere concessa dal **MASAF**, che provvede anche alla gestione del citato registro → Criteri per l'utilizzo rev. 12.12.2022

↳ ingrediente evidenziato → indicazione della quantità

2. soltanto **tra gli ingredienti del prodotto confezionato** che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato

# PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP

[art. 44, co. 10 l. 238/2016]



È consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP di prodotti vitivinicoli nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP senza l'autorizzazione del Consorzio/MASAF nei seguenti casi:

- a) qualora i **PRODOTTI DERIVATI IN QUESTIONE NON SIANO PREIMBALLATI** e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale
- b) nell'etichettatura e presentazione delle **BEVANDE SPIRITOSE** che ne abbiano diritto ai sensi del reg. (CE) 110/2008 [ora reg. (UE) 2019/787] e degli **ACETI DI VINO** in conformità all'art. 56 [elaborati esclusivamente a partire dal relativo vino DOP o IGP certificato o classificato, con divieto d'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso]
- c) esclusivamente fra gli **INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONFEZIONATO** che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato (purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme)

# RIFERIMENTI ALLE IG DELLE BEVANDE SPIRITOSE

[art. 10, par. 7 reg. UE 2019/787]



Ammesso l'utilizzo delle denominazioni legali previste dalle categorie dell'allegato I e delle IG nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di prodotti non conformi alla categoria o IG se:

- **TERMINI COMPOSTI** PER BEVANDE ALCOLICHE [art. 11]

es. «gin & tonic»

- **ALLUSIONI** PER PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE ALCOLICHE, LIQUORI E BEVANDE SPIRITOSE [art. 12]

es. «cuneesi al rhum de la Martinique»

es. «birra con gin» + «6% vol.: birra 90%, gin 10%»

es. bevanda spiritosa «maturata in fusti di grappa»

- **ELENCO DEGLI INGREDIENTI** PER PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE SPIRITOSE MISCELATE/ASSEMBLATE [art. 13]

es. bevanda spiritosa «miscela di Scotch whisky (60%) e acquavite di cereali (40%)»

es. acquavite di vino assemblata «Cognac (51%) e Armagnac (49%)»

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG



TRENTODOC

**PUZZONE di MOENA**  
**SPREZZ TZAORI**



È possibile registrare validamente una DOP o IGP come marchio?

- ❖ Obblighi di protezione delle DOP e IGP ex art. 13 reg. (UE) 1151/2012
- ❖ Limiti alla registrazione di segni utilizzati per indicare la provenienza geografica
- ❖ Capacità distintiva del marchio
- ❖ Divieto di registrazione di marchi che comprendono emblemi di interesse pubblico
- ❖ Uso effettivo del marchio conformemente alla sua funzione essenziale

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



### IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione:

- j) i marchi che sono **esclusi dalla registrazione**, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle **DO** e delle **IG** (...) [→ art. 14, lett. c-bis) c.p.i.]
  - ❖ i segni evocativi, usurpativi o imitativi di IG e DO protette [art. 14, lett. b) c.p.i., come modificato dal ddl 2631 presentato al Senato il 25.5.2022]
- se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'art. 7, la domanda di registrazione è **respinta dall'Ufficio** [art. 42 RMUE e art. 170 c.p.i.]
- motivo di **nullità assoluta** [art. 59 RMUE e art. 25 c.p.i.] dichiarabile su domanda di qualsiasi persona fisica o giuridica [art. 63 RMUE e art. 184-ter c.p.i.]

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



[art. 14 reg. UE 1151/2012]

- qualora una DO o un'IG sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'art. 13, par. 1 e che riguarda un **PRODOTTO DELLO STESSO TIPO** è RESPINTA se la **domanda di registrazione del marchio** è presentata **dopo** la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla DO o all'IG presso la Commissione

I marchi registrati in violazione del primo comma sono ANNULLATI

- un marchio il cui uso violi l'art. 13, par. 1, di cui sia stata depositata la **domanda di registrazione**, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione **anteriormente** alla presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO o dell'IG, può **continuare a essere utilizzato e rinnovato** per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una DO o di un'IG, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del reg. (CE) 207/2009 o ai sensi della dir. 2008/95/CE

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## PROTEZIONE DELLE DOP E IGP

---



### IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE [art. 8, par. 6 reg. UE 2017/1001]

In seguito all'OPPOSIZIONE di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una DO o da un'IG, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro in materia di protezione delle DO e IG:

- i) era già stata presentata una domanda di registrazione della DO o dell'IG, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, **anteriamente** alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione
- ii) la DO o IG conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo → [art. 13 reg. 1151/2012](#)

➤ Motivo di nullità relativa [art. 60 RMUE] dichiarabile su domanda dei soggetti autorizzati ad esercitare i diritti conferiti dalla DO o IG [art. 63]

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## PROTEZIONE DELLE DOP E IGP

[EUIPO, 14.12.2020, proc. opposizione B 3 078 212, LAVETTI PROSECCO c. PROSECCO]

Respinge l'opposizione proposta dal Consorzio di tutela della DOC prosecco contro la domanda di registrazione del marchio denominativo «**LAVETTI PROSECCO**» [→ registrabile]

- l'art. 103(1) reg. UE 1308/2013 e l'art. 12(1) reg. UE 1151/2012 stabiliscono che le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare
- la specificazione dei prodotti nella Classe 33 [vino e cocktail/aperitivi a base di vino] del marchio impugnato include le limitazioni «conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco» rispetto a vino e «tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco» rispetto agli altri prodotti
- dato che la specificazione dei prodotti si conforma a quanto richiesto dalla DOP [Prosecco], la funzione di quest'ultima, ossia indicare l'origine geografica e le particolari qualità dei prodotti ad essa connesse, viene dunque pienamente garantita



# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



[EUIPO Commissione di ricorso, 15.09.2017, proc. R 500/2017-2, Consejo Regulador del Cava]

Accoglie il ricorso proposto contro la decisione di rigetto della registrazione del marchio collettivo denominativo **“CAVA DE PARAJE CALIFICADO”** [→ registrabile]

- the expression would denote ‘cava from a place that has all the necessary requirements’, suggesting ... that the *‘sparkling wine, namely cava, complying with the specifications of the PDO “Cava” ... comes from a geographical region where it acquires its qualities (...)*
- in the light of all the above considerations, the collective mark benefits from the exception established by Art. 66(2) [ora art. 74, par 2: possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica]
- the amendment made to the list of goods in Class 33 to avoid the objection to registration based on Article 7(1) (j) EUTMR (*‘Sparkling wine, namely cava, complying with the specifications of the protected designation of origin “cava”*) should likewise be applied to the services under Classes 35 and 39

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI



### IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione: c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio [→ art. 13 c.p.i.]

[Comm. Ricorsi UIBM, sentenza 04.07.2016, n. 51/16, COLUSSI s.p.a. c. UIBM]

Respinge il ricorso contro il rigetto della domanda di marchio individuale «SAPORI DI SIENA»

- il divieto ex art. 13 c.p.i. di uso di nomi geografici nei marchi lascia spazio alla possibilità che il nome geografico sia inserito, nel rispetto del principio di verità, in marchi complessi caratterizzati dalla presenza di altri segni, denominativi o di fantasia, atti a costituire il cuore del marchio complesso. Diverso è il caso in cui il marchio contenente il nome geografico abbia sì struttura complessa ma gli altri segni siano “serventi” rispetto alla centralità del nome geografico

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI

---

[art. 74 reg. UE 2017/1001] [art. 11 c.p.i.]

1. Possono costituire **MARCHI COLLETTIVI UE** i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico
2. In deroga all'art. 7, par. 1, lett. c), possono costituire marchi collettivi UE segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi
  - il titolare non è autorizzato a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI



[art. 83 reg. UE 2017/1001] [art. 11-bis c.p.i.]

1. Possono costituire **MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE** i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati [art. 11-bis c.p.i.: può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica]

↳ **FUNZIONE:** indicare che i prodotti o servizi sono conformi a un determinato standard stabilito dal titolare del marchio, in seguito ad un controllo istituito dal titolare del marchio [direttive EUIPO]

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico [art. 11-bis c.p.i.: organismi accreditati ai sensi della normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi], può presentare domanda purché non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## CAPACITÀ DISTINTIVA



### IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione: b) i marchi privi di carattere distintivo [→ art. 13 c.p.i.]

[EUIPO, 19.09.2022, domanda di marchio collettivo UE n. 017903752 presentata dal Consorzio Vini Asolo Montello]

Rifiuta la registrazione del marchio collettivo denominativo «**ASOLO - PROSECCO**», il cui uso è concesso solo ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco»

- un segno non può essere distintivo quando è costituito semplicemente da un DOCG, poiché ... il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno «ASOLO - PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo)



# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## CAPACITÀ DISTINTIVA

---



- se il marchio collettivo dell'Unione europea può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, l'associazione richiedente è tenuta a assicurarsi che tale segno sia dotato di **elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione** da quelli di altre imprese per essere considerato distintivo ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) RMUE (CGUE, 05.03.2020, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, § 72 e 73)
- inoltre, i marchi citate dal richiedente (Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Vernaccia di San Gimignano, Colli Euganei) non sono direttamente confrontabile con l'attuale domanda in quanto le prassi dell'Ufficio sono cambiate, in particolare dopo la sentenza della CGUE nel caso C-766/18

# RELAZIONI TRA MARCHI, DO E IG

## CAPACITÀ DISTINTIVA

---



EUIPO, 13.7.2022, domanda di marchio collettivo n. 018441418 presentata dal Consorzio Vino Chianti (appello pendente)

Chianti  
Gran Selezione

EUIPO, 5.5.2022, domanda di marchio collettivo n. 018358002 presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (appello pendente)



EUIPO, 26.9.2022, domanda di marchio collettivo n. 018510432 presentata dal Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (marchio identico al logo contenuto all'art. 8 del disciplinare, dunque, di uso obbligatorio per tutti gli operatori che producano pomodoro DOP)





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



**AVV. STEFANO SENATORE**

Via Serafini 9, 38122 Trento

0461.230084

senatore@cibuslex.it

www.cibuslex.it

© Copyright avv. Stefano Senatore – Riproduzione riservata